



**PROTOCOLLO OPERATIVO IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA
ALLA PROVA E DI PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI
(A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 150/2022)**

TRA

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO,
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO,
L'UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI TRENTO,
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO E LA CAMERA PENALE DI TRENTO**

Il presente accordo, che sostituisce ogni altro precedente, è finalizzato a ottimizzare i processi e i tempi di lavoro dei servizi della Giustizia, rendendone più agevole il funzionamento e migliorandone l'efficienza organizzativa, anche alla luce delle disposizioni introdotte con il D.lgs. n. 150/2022.

L'applicazione ampia e diffusa della sospensione del procedimento penale con messa alla prova suggerisce l'opportunità, a distanza di alcuni anni dall'introduzione dell'istituto, di definire le linee operative di collaborazione, alla luce di alcune riflessioni.

In linea generale è possibile valutare come fortemente positivo l'impatto della misura, sia per ciò che concerne i tassi di revoca, sia per quanto riguarda il processo di inclusione attiva dell'indagato/imputato nella comunità territoriale, con particolare riferimento allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e all'avvio di percorsi volti alla riparazione del danno.

L'ampio ricorso all'istituto e, di conseguenza, l'elevato numero dei procedimenti, rendono necessaria, da una parte, l'individuazione di strategie di semplificazione, al fine di strutturare procedure più agili e sostenibili per tutte le parti coinvolte, dall'altra, una particolare attenzione e un congruo investimento ai fini di una maggiore individualizzazione e differenziazione dei programmi, includendo anche, laddove possibile e ove le parti vi acconsentano, l'avvio di percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale.

L'introduzione delle "nuove" pene sostitutive rende necessario un confronto e un accordo operativo sulle prassi ritenute più efficaci e snelle al fine di dare attuazione alla riforma, abbreviando i tempi per l'esecuzione e sviluppando il ricorso alle misure penali di comunità.

Tutto ciò premesso, le parti firmatarie convengono quanto segue.

Messa alla prova

1. L'istanza di elaborazione del programma di trattamento è presentata all'UEPE territorialmente competente in relazione al domicilio dell'imputato/indagato, preferibilmente tramite PEC (per l'UEPE di Trento: prot.uepe.trento@giustiziacert.it). La ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata dell'UEPE costituisce attestazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza per il deposito all'autorità giudiziaria procedente. Nel caso di giudizio direttissimo la richiesta al Giudice precederà quella all'UEPE; sarà disposto un rinvio e il difensore presenterà poi istanza di elaborazione del programma di trattamento.

La richiesta di elaborazione del programma di trattamento deve contenere specifiche informazioni, in difetto delle quali non è possibile per l'UEPE predisporre l'apertura dell'incarico. In particolare, deve essere corredata di:

- dati anagrafici dell'interessato e copia del documento d'identità in corso di validità;
- indicazione di residenza e domicilio;
- recapito telefonico e di posta elettronica dell'interessato e del difensore;
- procura speciale rilasciata dall'imputato/indagato (qualora l'istanza sia presentata dal legale);
- indicazioni degli estremi del procedimento: numero di iscrizione nel R.G.N.R.; capo d'imputazione ovvero, in mancanza, il fatto o i fatti di reato per cui si procede; l'A.G. procedente; la data di udienza, qualora già fissata.

Anche successivamente, l'interessato o il suo difensore avrà cura di integrare la richiesta di elaborazione del programma di trattamento con l'invio - entro 60 giorni - dei seguenti documenti:

- documentazione relativa al permesso di soggiorno, nel caso di cittadini stranieri;
- indicazione sintetica della situazione personale e familiare;
- indicazioni relative allo stato di occupazione;
- documentazione attestante l'eventuale inabilità lavorativa e/o accertamenti inerenti alla residua capacità lavorativa ai sensi della L. 68/1999;
- eventuale documentazione dei servizi sociali e sanitari rilevante ai fini dell'elaborazione del programma di trattamento;
- indicazioni relative all'eventuale risarcimento eseguito, offerto o proposto in favore della persona offesa, e/o alla disponibilità a intraprendere un percorso di giustizia riparativa;
- dichiarazione, ove già acquisita, di disponibilità dell'Ente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In assenza, tale dichiarazione dovrà essere acquisita, comunque, non oltre il termine di 30 giorni dall'udienza di valutazione.

Qualora l'interessato decidesse di non dar corso alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, lo stesso o il suo difensore ne darà tempestiva comunicazione per iscritto all'UEPE, che procederà con l'archiviazione dell'incarico.

2. La richiesta di messa alla prova può essere presentata dall'indagato anche nel corso delle indagini preliminari e in tal caso la stessa andrà depositata al PM per il preventivo parere e successiva trasmissione al Giudice competente, oppure direttamente al Giudice che acquisirà il parere del PM.
3. All'udienza, non oltre l'apertura del dibattimento, deve essere depositata l'istanza di messa alla prova tramite ricevuta attestante avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta certificata (o la ricevuta nel caso di presentazione *brevi manu*).
4. Il Giudice valuterà l'ammissibilità della richiesta, anche previa riqualificazione del fatto.
5. Il Giudice, in caso di positiva delibazione, rinvierà l'udienza di almeno sei mesi per consentire l'elaborazione del programma di trattamento e, qualora lo ritenga opportuno, provvederà ad indicare alcuni contenuti dello stesso che valuti imprescindibili. Il provvedimento del Giudice sarà, in ogni caso, tempestivamente trasmesso alla PEC dell'UEPE dalla competente cancelleria.

6. L'UEPE, esaminata la domanda e la documentazione, svolgerà gli interventi di indagine socio-familiare e predisporrà, d'intesa con il richiedente, il programma di trattamento¹, secondo il principio dell'individualizzazione. A tal fine, l'interessato (e/o il suo difensore), qualora la vittima del reato sia identificabile, converrà con l'UEPE contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Il programma di trattamento conterrà le diverse tipologie di impegno e, relativamente al lavoro di pubblica utilità, l'eventuale articolazione compatibile con la disponibilità dell'Ente accogliente e con le esigenze dell'indagato/imputato. Il medesimo verrà trasmesso al Giudice, al PM e all'interessato o suo difensore entro cinque giorni antecedenti la data di udienza precedentemente comunicata dalla competente cancelleria.
7. Per ciò che concerne la relazione di indagine socio-familiare, al fine di individualizzare i percorsi e ottimizzare le risorse, tenuto conto delle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità² in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, si prevedono le seguenti procedure.
- Procedura semplificata: trasmissione al Giudice e al PM del solo programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato, nel caso di imputati che non presentino situazioni di particolare complessità. Si conviene che tale procedura sia adottata nella generalità dei casi, ferma la facoltà del Giudice di chiedere o dell'UEPE di trasmettere di propria iniziativa l'indagine socio-familiare, in considerazione del caso concreto e dell'opportunità di un approfondimento per la valutazione dell'applicazione dell'istituto.
 - Procedura ordinaria: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte dell'operatore incaricato, la cui relazione viene trasmessa al Giudice e al PM, assieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato.
 - Procedura complessa: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte di un'équipe multidisciplinare e trasmissione della relazione al Giudice e al PM, assieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato, per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità.
8. Il Giudice potrà integrare il programma di trattamento e inserire le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato.
9. All'udienza di ammissione è auspicabile la partecipazione dell'imputato/indagato al fine di:
- consentire al giudice di valutare la volontarietà della richiesta e la serietà della manifestata disponibilità a sottoporsi alla messa alla prova (art. 464-ter, c. 2, c.p.p.);
 - ottenere più dettagliate indicazioni circa la situazione personale, familiare, lavorativa ed economica dell'imputato, onde calibrare il programma sulle specificità del caso concreto;
 - acquisire il consenso dell'interessato nell'eventualità di integrazione o modifiche del programma di trattamento da parte del giudice (art. 464-ter, c. 4, c.p.p.).
10. Il Giudice, qualora valuti idoneo il programma di trattamento corredato di eventuali integrazioni, disporrà con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando il

¹ Si allega modello del programma di trattamento per messa alla prova.

² Nota DGMC prot. n. 30557 del 14/6/2018, recante "Ricognizione buone prassi – protocolli di intesa per la messa alla prova tra Tribunali ordinari e Uffici di esecuzione penale esterna. Linee di lavoro per l'implementazione dell'istituto della messa alla prova" e nota prot. n. 44714 del 30/6/2019 recante "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei protocolli tecnici di indagine per l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova".

periodo di sospensione, la durata della messa alla prova e la data dell'udienza di valutazione dell'esito, fissata almeno 30 giorni dopo la conclusione della misura. L'ordinanza, qualora sottoscritta per accettazione in udienza dall'interessato, è immediatamente esecutiva e conterrà la prescrizione, per quest'ultimo, di prendere contatti con l'UEPE entro 10 giorni dall'udienza per la tempestiva presa in carico.

11. Qualora l'imputato non sia presente all'udienza di ammissione alla messa alla prova, dovrà prendere contatti, entro 10 giorni, con l'UEPE per sottoscrivere l'ordinanza e il relativo verbale presso la sede dell'UEPE stesso. In tal caso, la messa alla prova decorrerà dalla data di sottoscrizione.
12. L'UEPE, ricevuta l'ordinanza esecutiva trasmessa tempestivamente dalla cancelleria o acquisita la sottoscrizione dell'imputato, provvederà a comunicare l'avvio della misura all'Ente presso il quale verrà svolto il LPU.
13. Nel corso della misura, l'UEPE verificherà il rispetto degli impegni previsti dal programma di trattamento. Qualora rilevi elementi di particolare pregnanza, relazionerà al giudice sull'andamento del programma, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova. Invierà, inoltre, relazione conclusiva entro cinque giorni prima dell'udienza fissata per la valutazione sullo svolgimento della prova stessa.
14. Il Giudice, acquisite le informazioni dell'UEPE, valuta in udienza l'esito della prova e, in caso positivo, dichiara l'estinzione del reato. L'esito dell'udienza verrà in ogni caso trasmesso all'UEPE per l'inserimento nella banca dati S.D.I. (Sistema di Indagine) nonché per la corretta archiviazione del fascicolo.

Pene sostitutive

15. Dopo aver pronunciato sentenza di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a una pena detentiva non superiore a 4 anni, senza averne ordinato la sospensione condizionale, il Giudice procedente, qualora accerti la sussistenza delle condizioni per sostituirla con una delle pene di cui all'art. 53 della L. 689/1981, ne dà avviso alle parti e chiede all'imputato l'assenso a tale sostituzione (salvo il caso dell'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva). Acquisito tale assenso, il Giudice può contestualmente procedere a sostituire la pena irrogata.
16. Se ritenuto necessario, ove non decida immediatamente, il Giudice può acquisire dalle banche dati a sua disposizione, dalle FF.OO. e dall'UEPE tutte le informazioni in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. A tal fine, per quanto attiene al coinvolgimento dell'UEPE, nell'ottica di una maggiore celerità del procedimento e di un miglioramento qualitativo degli interventi operati – conformemente anche a quanto indicato dalle linee guida del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità³ – si ritiene opportuno limitare le richieste di informazioni alle situazioni in cui l'A.G. ritenga imprescindibile il contributo dell'UEPE e, comunque, per pene superiori ai 12 mesi.

³ Si rimanda alle già citate note del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sulle indagini socio-familiari relative alle richieste di sospensione del procedimento per messa alla prova, applicabili anche alle pene sostitutive, come indicato nella circolare DGMC n. 3/2022 del 26/10/2022 recante "Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 2022, attuativo della l. 27 settembre 2021, n. 134 "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari". Prime indicazioni operative."

17. Congiuntamente alla richiesta di informazioni, il Giudice può altresì richiedere all'UEPE l'elaborazione di un programma di trattamento⁴ relativamente alla pena sostitutiva ritenuta dal Giudice stesso più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale. In ogni caso le richieste saranno corredate da dati anagrafici e recapiti del soggetto e del suo difensore.
18. Qualora l'interessato sia sottoposto a misura cautelare, l'ordinanza prevederà l'autorizzazione del soggetto a recarsi presso l'UEPE, previa convocazione.
19. Si conviene che la facoltà di richiedere il programma di trattamento sia esercitata solo ai fini dell'applicazione della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, fatta salva ogni diversa valutazione del Giudice precedente e, comunque, per pene non inferiori a 12 mesi.
20. In ogni caso, anche quando il programma di trattamento non fosse stato richiesto nella fase antecedente alla sostituzione della pena, il Giudice potrà richiederlo o l'UEPE proporlo anche successivamente, qualora ciò si renda necessario per garantire la finalità rieducativa e la prevenzione del pericolo di recidiva.
21. È auspicabile che il programma venga formulato in modo tale da assicurare la necessaria flessibilità e limitare, nella fase esecutiva, richieste di modifica al Giudice competente.
22. L'UEPE trasmette al Giudice quanto richiesto almeno 5 giorni prima della successiva udienza, fissata di norma a 60 giorni di distanza. Qualora tale termine non sia sufficiente per la raccolta delle informazioni utili e/o per l'elaborazione del programma di trattamento, l'UEPE ne informa il Giudice, richiedendo l'assegnazione di un ulteriore termine non superiore a 60 giorni, con conseguente rinvio dell'udienza fissata, di cui sarà dato avviso alle parti.
23. All'udienza fissata, il Giudice, qualora decida di sostituire la pena detentiva, integra il dispositivo della sentenza indicando la pena sostitutiva con relativi obblighi e prescrizioni.
24. Nei casi di emissione di decreto penale di condanna e di successiva sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis, L. 689/1981, su richiesta del Giudice l'UEPE prende in carico il soggetto, senza necessità per lo stesso o il suo difensore di presentare istanza di elaborazione del programma.
25. I provvedimenti dell'A.G. trasmessi all'UEPE dovranno necessariamente indicare, ai fini della presa in carico, i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, domicilio) dell'imputato e l'indicazione del suo difensore, nonché il dispositivo letto in udienza e il capo di imputazione.
26. La Cancelleria del Tribunale trasmetterà all'UEPE la sentenza relativa al soggetto da prendere in carico solo dopo l'intervenuto passaggio in giudicato della stessa.
27. La misura dei lavori di pubblica utilità sostitutivi inizierà a produrre i propri effetti solo a partire dal momento dell'avvenuta notifica, da parte delle FF.OO. incaricate all'interessato, del passaggio in giudicato della sentenza.
28. Per quanto attiene all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, le relazioni di cui all'art. 63, L. 689/1981, sono redatte da parte dell'UEPE ogniqualvolta vi siano informazioni significative da comunicare all'A.G.

⁴ A titolo esemplificativo, si allega il modello di programma di trattamento relativo alle pene sostitutive, il quale verrà declinato secondo la specifica situazione.


29. La trasmissione al Tribunale ordinario della relazione conclusiva redatta dall'UEPE avverrà solo al termine dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivi.
30. Una volta emanato, il provvedimento di estinzione della pena sarà trasmesso all'UEPE per la corretta archiviazione del fascicolo.

Osservatorio

31. In considerazione delle innovazioni introdotte è istituito un osservatorio che effettuerà monitoraggi semestrali per verificare l'andamento delle prassi concordate ed eventualmente apportare i necessari aggiornamenti al presente accordo.
32. L'osservatorio sarà costituito da un rappresentante di ciascuna delle parti firmatarie.

Luogo, data: Trento, 09 aprile 2025

Il Presidente del Tribunale ordinario di Trento



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trento


IL PROCURATORE VICARIO



Il Direttore dell'Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Trento



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento



Il Presidente della Camera Penale di Trento

